



Numero di riferimento: 384-7/3
Data/Nostro riferimento: luglio 2024

Promemoria delle condizioni applicabili all'iscrizione nel registro cantonale di un avvocato impiegato da una persona giuridica

Questa scheda sostituisce la versione del febbraio 2021 del promemoria dell'Ufficio federale di giustizia (UFG). Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica delle condizioni applicabili in materia di indipendenza all'iscrizione nel registro cantonale di un avvocato impiegato da una persona giuridica. Sono esclusivamente di carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

L'UFG svolge compiti di alta vigilanza sull'applicazione corretta e uniforme della legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA; RS 935.61). Di conseguenza, ha elaborato il presente promemoria per rammentare la portata dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale. Questa disposizione prevede che l'avvocato deve essere in grado di esercitare in piena indipendenza e può essere impiegato soltanto di persone iscritte a loro volta in un registro cantonale degli avvocati.

In una prima sentenza del 7 settembre 2012 (DTF 138 II 440), il Tribunale federale ha considerato che, quando un avvocato è impiegato da uno studio di avvocati, la questione dell'indipendenza non deve dipendere dalla forma giuridica adottata ma dall'organizzazione implementata nel singolo caso. La scelta della società anonima o di un'altra forma giuridica per uno studio di avvocati non impedisce quindi agli avvocati di farsi iscrivere in un registro cantonale, a condizione che la loro indipendenza sia garantita come se fossero assunti da avvocati iscritti.

In seguito, il Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza in una sentenza di principio del 15 dicembre 2017 (DTF 144 II 147). Ha considerato che quando lo studio di avvocati è organizzato sotto forma di società anonima, l'indipendenza è garantita a condizione che la società sia organizzata in modo tale che soltanto avvocati iscritti possano influenzare il rapporto di lavoro. Solamente uno studio d'avvocati organizzato come persona giuridica il cui azionariato e consiglio d'amministrazione sono composti di soli avvocati iscritti in un registro cantonale garantisce il rispetto delle garanzie necessarie da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.2). Il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza nella sentenza DTF 147 II 61.

Nello svolgimento dei suoi compiti di alta vigilanza, l'UFG ha potuto constatare che, oggi come oggi, le autorità cantonali competenti applica l'articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale. In conclusione, sulla base del diritto vigente, un avvocato non può essere iscritto nel registro cantonale se è impiegato in uno



studio di avvocati costituito nella forma di una persona giuridica la cui organizzazione permette che un associato detenga diritti di partecipazione o un seggio nel consiglio d'amministrazione senza essere iscritto nel registro cantonale.